



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO I.S.E.E. DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DI CUI AL D.P.C.M. 159/2013, PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

(Il presente Regolamento è stato approvato
con deliberazione C.C. n. 24 del 12/05/2015)

**REGOLAMENTO I.S.E.E. DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA
ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
DI CUI AL D.P.C.M. 159/2013, PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE
AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

INDICE

- Art. 1 – Scopo del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni
- Art. 5 – Tipologie e validità delle dichiarazioni
- Art. 6 – Nucleo familiare
- Art. 7 – Attivazione su domanda
- Art. 8 – Attivazione d'ufficio e situazioni di emergenza-urgenza
- Art. 9 – Norme per le prestazioni a carattere assistenziale
- Art. 10 – Misura degli interventi economici e procedura di assegnazione
- Art. 11 – Norme per le prestazioni sociosanitarie
- Art. 12 – Contribuzione alla retta per collocazione in strutture residenziali
- Art. 13 – Prestazioni a carattere agevolato
- Art. 14 – Determinazione delle soglie
- Art. 15 – Controlli e verifiche d'ufficio
- Art. 16 – Trattamento dei dati personali
- Art. 17 – Norme finalizzate ad assicurare gli equilibri di bilancio
- Art. 18 – Norme finali e di rinvio

**REGOLAMENTO I.S.E.E. DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA
ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
DI CUI AL D.P.C.M. 159/2013, PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE
AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente “Regolamento I.S.E.E. di applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013, per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”, d'ora in poi denominato Regolamento ISEE, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d'ora in poi DPCM 159/2013, come previsto dall'art. 14, comma 2, dello stesso DPCM 159/2013.
2. Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:
 - prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
 - prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque sono collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.
3. Il presente Regolamento ISEE integra:
 - il regolamento comunale per le concessioni dei contributi e sussidi economici;
 - ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM 159/2013:
 - a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013, che costituisce parte integrante dello stesso;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, parte integrante dello stesso;
- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento ISEE si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate. In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerte dai soggetti pubblici (dal Comune direttamente, dall'AUISS o Regione Veneto attraverso il Comune, ecc.) o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti o dati in concessione dal Comune.
2. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate comunali, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di Sanguinetto.
3. Sono prestazioni agevolate comunali, ai sensi del presente Regolamento ISEE:

A - servizi e prestazioni sociali

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (telesoccorso, lavanderia, pasti), per le agevolazioni del trasporto di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative, culturali e socio-educative, buoni spesa, buoni pasto, emergenze sociali, ecc.);
- Accoglienza sociale diurna e/o notturna;

B - servizi e prestazioni sociosanitari

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati/convenzionati;
- Erogazione di contributi straordinari per prestazioni sociosanitarie;
- Accoglienza residenziale o semiresidenziale;
- Altri servizi di natura sociosanitaria (es. SAD-ADI, ecc.).

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Comunità educative diurne;
- Nidi e servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- Scuole dell'infanzia;
- Trasporto scolastico;

- Mensa scolastica;
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- Altri servizi educativi a minori (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, attività educative extracurricolari, ecc.).

Art. 4 – NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi, anche a parziale o totale copertura delle rette, esenzione totale o parziale dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.
2. In relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario, il Comune può prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari delle prestazioni sociali agevolate. In tal caso gli ulteriori criteri di selezione, precedenza o agevolazione, sono stabiliti all'interno dei singoli regolamenti o provvedimenti relativi agli specifici servizi o alle specifiche prestazioni cui si riferiscono.
3. I cittadini che ritengano di non richiedere alcun tipo di agevolazione in ordine alle prestazioni sociali indicate nel presente regolamento, sono esentati dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE. Per accedere ai servizi richiesti essi avranno comunque l'onere di assolvere la tariffa nella misura intera fissata dalla Giunta comunale.
4. Si prescinde dalla necessaria acquisizione dell'attestazione ISEE in tutti i casi in cui la prestazione sociale richiesta non sia condizionata, nella decisione di erogarla, alla valutazione della situazione economica della famiglia o della persona richiedente.
5. Nessuna deroga all'obbligo di rendere dichiarazione ISEE è, invece, prevista per i richiedenti le prestazioni di carattere assistenziale, quali contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura e consimili erogazioni, come elencate al presente regolamento, tranne i casi di interventi assistenziali urgenti, attestati da relazione dei servizi sociali, fattispecie in ordine alla quale è comunque prevista la successiva regolarizzazione da parte dell'interessato, mediante produzione della dichiarazione ISEE di cui trattasi, salvo i casi di interventi urgenti occasionali di modesta entità.

Art. 5 – TIPOLOGIE E VALIDITA' DELLE DICHIARAZIONI

1. Per la disciplina dell'I.S.E.E. e delle sue componenti di calcolo si fa completo rinvio alla normativa di cui al DPCM 159/2013 e successive modifiche o integrazioni.
2. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, salvo diversi termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 3 del presente Regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013.
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 3 del presente Regolamento da parte di persone di maggiore età, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, deve invece essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere persone non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per prestazioni assistenziali erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 3 del presente Regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito presentare un'ISEE aggiornato e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente.
6. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetto della nuova agevolazione a partire dal mese successivo dalla presentazione di tale ISEE. L'ISEE corrente ha validità di 2 mesi dal momento della presentazione, salvo diversi termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali.

Art. 6 – NUCLEO FAMILIARE

1. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali di carattere agevolato, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa o regolamentare di natura attuativa a livello nazionale o regionale, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito all'articolo 3 del DPCM 159/2013 e successive modifiche o integrazioni.
2. Per particolari tipologie di prestazioni, oltre al nucleo familiare di residenza, il Comune potrà richiedere la documentazione della situazione economica anche di altri soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 433 del codice civile, come disciplinato nell'art. 12 del presente Regolamento ISEE.

Art. 7 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA

3. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
4. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento ISEE, e i percorsi di valutazione delle condizioni economiche, sociali ed eventualmente sanitarie, sono contenuti nei regolamenti o atti comunali relativi agli stessi servizi e prestazioni.
5. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, in relazione alla tipologia del servizio o prestazione agevolata richiesta. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 8 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO E SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico, anche in relazione alle necessità di intervento economico per prestazioni assistenziali o sociosanitarie, nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, ecc.
3. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione anche i criteri di priorità in caso di molteplici richieste a fronte di risorse limitate.
4. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale o per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, a seguito di istruttoria abbreviata e prescindendo anche dalla presentazione dell'ISEE, con successiva convalida dell'intervento da parte del Funzionario responsabile ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del Responsabile del servizio.

Art. 9 – NORME PER LE PRESTAZIONI A CARATTERE ASSISTENZIALE

1. Le prestazioni a carattere assistenziale di cui all'elenco A dell'art. 3 del presente Regolamento sono costituite da prestazioni e contributi a carattere ordinario, in particolare inerenti spese per il soddisfacimento di bisogni e necessità essenziali della persona e dei familiari conviventi, e contributi economici a carattere straordinario, ossia finalizzati a far fronte a situazione di emergenza ed erogati con carattere di eccezionalità e di tendenziale irripetibilità.
2. L'intervento economico di sostegno da parte del Comune sarà commisurato alle necessità puntualmente evidenziate negli accertamenti dei servizi sociali e dovrà comunque essere attuato nel rispetto delle disponibilità e degli equilibri di bilancio e tenendo conto del numero e della gravità degli interventi complessivi da concretizzare nell'esercizio di riferimento.
3. La concessione degli interventi ordinari e straordinari economici o in natura, di natura assistenziale, avrà luogo, tranne i casi di motivata ed eccezionale urgenza e salva successiva regolarizzazione, solo previa presentazione di dichiarazione ISEE e accertamenti dei servizi sociali che documentino e motivino le condizioni economiche, familiari e socio sanitarie della persona in stato di bisogno, del suo nucleo familiare, la presenza di congiunti eventualmente tenuti agli obblighi alimentari ex art. 433 del codice civile, e ogni altro elemento attinente la richiesta presentata.
4. Il contributo economico potrà essere legittimamente negato o, se concesso, revocato, qualora gli accertamenti dei servizi sociali evidenzino l'immotivato rifiuto della persona in stato di bisogno all'inserimento in programmi o in strutture di cura e recupero o il rifiuto di inserimento in situazioni lavorative o, comunque, altre situazioni che denotino la scarsa o inesistente volontà del soggetto destinatario degli interventi assistenziali di collaborare al fine di raggiungere autonomia economica.

Art. 10 – MISURA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

1. Sono assegnati direttamente con provvedimento del responsabile del competente servizio, in presenza di sufficienti disponibilità di bilancio, e su relazione motivata dei servizi sociali per ciascun richiedente/ nucleo familiare, i contributi economici o in natura per necessità alimentari o sanitarie urgenti, nella misura massima stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto generale di indirizzo.
2. I contributi ordinari per necessità varie (integrazione del reddito, utenze dell'abitazione, contributo spese scolastiche, ecc.) nonché quelli straordinari, saranno erogati dal responsabile di servizio su conforme provvedimento di indirizzo della Giunta comunale, che ne determinerà l'ammontare.
3. Nessun tipo di contributo tra quelli disciplinati al presente articolo sarà erogato alle persone che, pur in presenza di ISEE in misura inferiore a quella disciplinata al successivo articolo 14, comma 3, risultino titolari o amministratori di impresa o titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di

godimento su case di abitazione appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, oppure che risultino titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento relativamente a fabbricati ulteriori oltre alla casa di abitazione (fatta eccezione per i fabbricati al servizio dell'abitazione principale - pertinenze - o quelli abitati da familiari e di quelli in stato di inagibilità / inabitabilità attestata dall'Ufficio Tecnico comunale) o degli stessi diritti su aree fabbricabili (purché aventi caratteristiche idonee allo sfruttamento edificatorio autonomo - situazione da attestare a cura del responsabile settore Edilizia privata del comune -) o di terreni coltivabili di estensione superiore a 1 ettaro, fatto salvo comunque casi di emergenza o necessità accertati dai servizi sociali, per cui si potrà anche fare ricorso alla figura dell'amministratore di sostegno, in caso di accertata necessità di intervento economico continuativo da parte del Comune.

Art. 11 – NORME PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

1. Gli utenti dei servizi residenziali, semiresidenziali o domiciliari per anziani non autosufficienti o disabili contribuiscono al costo dei servizi accreditati/convenzionati, sostenendo la retta determinata dal gestore, anche sulla base di convenzioni e/o accordi con i Comuni/ULSS.
2. Le predette situazioni non si configurano come accesso a prestazioni sociali agevolate.
3. Nel caso in cui l'utente del servizio o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista, l'utente presenta una domanda di agevolazione/contributo. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto nell'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, relativo alle prestazioni agevolate socio sanitarie.
4. Prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata. A tale fine il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
5. In caso di concessione dell'agevolazione, dovrà essere previsto il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta e il mantenimento, comunque, a favore dell'anziano e del disabile di una quota per spese personali, nonché l'attivazione di forme di protezione giuridica ed economica dello stesso, attraverso apposito amministratore di sostegno.

Art. 12 – CONTRIBUZIONE ALLA RETTA PER COLLOCAZIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Per quanto concerne l'integrazione di rette per minori, anziani e persone affette da handicap grave (fatte salve le competenze/ deleghe dell'ULSS), collocati o da collocare in strutture residenziali, la persona da ricoverare potrà godere dell'integrazione della retta solo nel caso in cui, con i propri redditi, entrate ed, inoltre, con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, non risulti in grado di coprire, in tutto o in parte, il costo della retta. I soggetti tenuti agli obblighi alimentari, ex art. 433 del codice civile, concorreranno ad integrare il costo della retta in base alle loro disponibilità economiche, nella misura stabilita dagli organi preposti.
2. In presenza di soggetti tenuti agli obblighi alimentari ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non conviventi, che si rifiutino di documentare la situazione economica del proprio nucleo familiare o pur se conviventi, di contribuire, il Comune, su motivata relazione dell'assistente sociale che evidenzia la gravità dal punto di vista sociale e sanitario della situazione e la necessità inderogabile dell'intervento di sostegno, provvederà ugualmente, salvo rivalsa di legge.
3. L'intervento verrà effettuato in rapporto alle disponibilità di bilancio ed alle priorità indicate al successivo comma del presente articolo, ferme restando le responsabilità, anche penali, dei summenzionati familiari.

4. Ferma restando la necessaria sussistenza in capo a questo Comune della competenza all'intervento, a termini di quanto previsto all'art. 6, comma 4, della Legge 08.11.2000 n. 328 (legge quadro in materia di servizi sociali), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, il Comune attuerà l'intervento integrativo delle rette di cui ai precedenti commi, sulla base della retta minima e secondo le specifiche necessità sociali e fisiche dell'utente, secondo le seguenti priorità:
- a) anziani ultrassessantacinquenni, affetti da gravi patologie fisiche o mentali adeguatamente documentate, la cui non autosufficienza totale sia stata debitamente accertata, che vivano in nucleo familiare soli, vedovi e senza figli e fratelli o i cui figli o fratelli non possano, per gravi e giustificati motivi da dimostrare adeguatamente, provvedere all'assistenza o al pagamento della retta, purché non titolari di beni immobili e di risorse economiche (reddito e patrimonio mobiliare) sufficiente a far fronte all'intero costo della retta;
 - b) disabili affetti da grave handicap, con inabilità totale, debitamente accertata e documentata, in presenza delle condizioni di cui alla lettera precedente, fatte salve le competenze/ deleghe dell'ULSS;
 - c) in nessun caso si terrà conto quale criterio di priorità della data di presentazione della domanda.

Art. 13 – PRESTAZIONI A CARATTERE AGEVOLATO

1. In sede di approvazione delle tariffe per i servizi comunali, si terrà conto dell'applicazione dell'ISEE di cui al DPCM 159/2013 ai fini della erogazione delle seguenti prestazioni di carattere agevolato:
 - a) Mensa scolastica comprensiva della mensa dell'asilo nido integrato;
 - b) Fruizione del trasporto scolastico;
 - c) Asilo nido-integrato;
 - d) Trasporto persone anziane nei luoghi di cura;
 - e) Servizio di Assistenza Domiciliare.
 - f) Ogni altro servizio o beneficio che, a termini di legge o regolamento, richieda la valutazione della situazione economica della famiglia o della persona richiedente.
2. Ulteriori servizi od ambiti di attività soggetti all'applicazione dell'indicatore ISEE di cui al presente Regolamento, oltre a quelli sopra indicati, potranno aggiungersi per effetto di legislazione statale o regionale, nonché di deliberazione comunale.
3. Le tariffe dei predetti servizi, nonché quelle di eventuali altre prestazioni a carattere agevolato, verranno applicate sulla base delle fasce ISEE che la Giunta Comunale annualmente fisserà per ogni singolo servizio, contestualmente alla determinazione delle relative tariffe.

Art. 14 – DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

1. In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, la Giunta Comunale può determinare l'esonero totale o parziale dal pagamento di ogni contribuzione per tutti gli utenti al di sotto di un determinato valore ISEE.
2. In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, la Giunta Comunale può determinare la misura del pagamento delle tariffe e la partecipazione al costo delle prestazioni agevolate, in relazione agli indicatori ISEE dei richiedenti/beneficiari.
3. Sono ammissibili alla richiesta di contributi economici di cui all'elenco A dell'art. 3 del presente Regolamento, per situazione di disagio e difficoltà economico-sociale del richiedente e suo nucleo familiare, residenti nel Comune di Sanguinetto, le istanze con ISEE inferiore alla misura stabilita con apposito provvedimento della Giunta Comunale, e fermo restando comunque quanto previsto all'art. 4, comma 4, e art. 8, comma 4, del presente Regolamento, per interventi di emergenza e urgenza, valutati e relazionati dall'Assistente Sociale del Comune.

4. Ogni anno, sulla base dei criteri espressi dal Consiglio comunale a titolo di disciplina generale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta comunale potrà rivedere sia l'indicatore di cui ai precedenti commi, che le tariffe correlate alle varie prestazioni richieste, fissando, anche ai fini di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 3, le tariffe e l'importo del costo pieno delle prestazioni di cui trattasi, nel caso i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, per qualsiasi motivo, non intendano produrre la dichiarazione sostitutiva unica relativa all'indicatore ISEE.

ART. 15 – CONTROLLI E VERIFICHE D'UFFICIO

1. Il Comune attiverà, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, tutte le misure necessarie alle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti a norma del presente regolamento ISEE, anche mediante la stipulazione di convenzioni o protocolli d'intesa con altri uffici pubblici detentori di dati e notizie utili a tali verifiche, da attuarsi anche attraverso lo scambio informativo on line di elementi di conoscenza desunti da banche-dati informatiche, ovvero richiedendo d'ufficio le verifiche necessarie agli organi competenti (es. Guardia di Finanza, INPS, Ufficio del Lavoro, ecc.).
2. In caso di presentazione di ISEE diverso da quello previsto dal presente Regolamento o dalle disposizioni di cui al DPCM 159/2013, o relativo ad un nucleo familiare diverso da quello previsto dalle medesime disposizioni, il Comune invita il richiedente a regolarizzare l'istanza mediante presentazione dell'ISEE corretto, fatti salvi i casi di motivata ed eccezionale urgenza con successiva regolarizzazione, come previsto dall'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.
3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000, anche relative alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'irrogazione delle previste sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, il competente settore comunale assumerà immediatamente ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi, anche con recupero delle somme dovute all'ente per l'illecito godimento dei benefici.
4. In fase di prima applicazione dell'ISEE di cui al DPCM 159/2013 ed in caso di evoluzione normativa e delle procedure tecniche riguardanti l'elaborazione del nuovo ISEE, essendo possibili errori in buona fede di compilazione della DSU, il Comune invita il richiedente a regolarizzare l'istanza mediante presentazione dell'ISEE corretto, fatti salvi i casi di motivata ed eccezionale urgenza con successiva regolarizzazione, come previsto dall'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.

ART . 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata per i fini strettamente necessari e pertinenti a quelli indicati nelle leggi di settore e nei regolamenti, anche comunali, nonché ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.
2. Il richiedente è messo a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande, oltre che dal Comune, saranno trattati ed usati ai fini del controllo dall'INPS, dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate e che saranno possibili controlli presso Camere di Commercio, Istituti di Credito, Intermediari Finanziari e ogni altro soggetto detentore dei dati dichiarati.
3. I dati acquisiti ai sensi del presente regolamento potranno essere trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 17 – NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Nel primo anno di introduzione dell'ISEE prevista dal DPCM 159/2013, per assicurare che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio, in relazione a determinati servizi, si potrà procedere alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti prestazioni agevolate in corso e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe agevolate in relazione al nuovo indicatore ISEE.
2. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

Art. 18 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento ISEE ha vigenza sul territorio comunale di Sanguinetto, a far luogo dalla data della sua approvazione.
2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.
3. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
4. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento sono abrogate.
5. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento o dalla normativa richiamata, si demanda alla competenza della Giunta Comunale.